Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 12 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300		All'Estero	Abb. annuo . . L. 600
	» semestrale » 150			» semestrale » 300
	» trimestrale » 80			» trimestrale » 150
	Un fascicolo . . » 5			Un fascicolo . . » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200		All'Estero	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 100			» semestrale » 200
	» trimestrale » 60			» trimestrale » 120
	Un fascicolo . . » 5			Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 —
	» semestrale . . . » 100 —		» semestrale . . . » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l' Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 44 DEL 12 APRILE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie speciale « Ventennale »; 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª e 2ª emissione); 4,50 % di credito comunale, serie speciale « Città di Palermo », ed obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Genova ».

(471)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione). Annullamento e distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % « Città di Milano » acquistati per l'estinzione.

(472)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. **123**.

Riforma del Consiglio superiore di marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2426, sul riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina, modificato dal R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 985, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 217, e dalle leggi 22 maggio 1939, n. 862, 12 luglio 1940, n. 1095 e 16 dicembre 1941, n. 1543;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il Consiglio superiore di marina è l'organo consultivo del Ministro per la marina per tutti gli affari riguardanti la Marina militare.

Esso ha sede presso il Ministero della marina.

Art. 2.

Il parere del Consiglio superiore di marina è obbligatorio nei casi previsti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 3.

Quando il parere del Consiglio superiore di marina è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo deve essere premessa la formula « Udito il parere del Consiglio superiore di marina ».

Per i provvedimenti legislativi la menzione del parere deve essere fatta nella relazione.

CAPO II.

Composizione del Consiglio superiore di marina.

Art. 4.

Il Consiglio superiore di marina è composto da un presidente, da un vice presidente, da membri ordinari e da membri straordinari.

Art. 5.

La carica di presidente è conferita all'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano in ruolo, che non rivesta la carica di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di segretario generale del Ministero della marina; quella di vice presidente ad un ammiraglio di squadra.

Art. 6.

Sono membri ordinari del Consiglio superiore di marina:

a) il Capo di Stato Maggiore della marina o, se tale carica è ricoperta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, il Sottocapo di Stato Maggiore;

b) il generale ispettore del Corpo del genio navale o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

c) il generale ispettore del Corpo delle armi navali o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

d) un direttore generale della carriera amministrativa della Marina;

e) un contrammiraglio od un capitano di vascello, con funzioni anche di segretario per gli affari militari;

f) un maggior generale od un colonnello del Corpo del genio navale o di quello delle Armi navali con funzioni anche di segretario per gli affari tecnici;

g) un ispettore generale o un direttore capo divisione della carriera amministrativa della Marina, con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi.

Art. 7.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina con voto deliberativo:

a) l'ammiraglio segretario generale del Ministero della marina;

b) i direttori generali del Ministero della marina;

c) il comandante generale delle Capitanerie di porto;

d) un consigliere di Stato;

e) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al quinto.

L'ammiraglio segretario generale prende parte soltanto alle riunioni plenarie del Consiglio, semprechè sia meno elevato in grado o meno anziano del presidente, in seguito ad invito di questi.

I direttori generali del Ministero della marina ed il comandante generale delle Capitanerie di porto prendono parte alle riunioni plenarie ed a quelle di sezione, in seguito ad invito del presidente, quando si discutono questioni di loro competenza. Essi in caso di impedimento sono sostituiti da chi ne fa le veci.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato prendono parte alle riunioni plenarie e a quelle di sezione, solo quando il Consiglio è chiamato a deliberare sugli affari di cui al n. 16 dell'art. 9 del presente decreto.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, in caso di impedimento, sono sostituiti da membri supplenti dello stesso grado dei titolari.

Per la trattazione di particolari questioni il presidente può, di volta in volta, chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio superiore di marina per dare il parere, senza voto deliberativo, sulle questioni stesse, ufficiali della Regia marina, del Regio esercito e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari dell'Amministrazione statale e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la marina.

I membri ordinari sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato ed i loro supplenti sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, in seguito a designazione, rispettivamente, dal presidente del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale dello Stato.

CAPO III.

Attribuzioni del Consiglio superiore di marina.

Art. 9.

Il parere del Consiglio superiore di marina deve essere richiesto:

1° sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione orgânica e bellica della Regia marina;

2° sugli schemi di provvedimenti legislativi che il Ministro per la marina intende proporre;

3° sugli schemi di decreto relativi agli ordinamenti militari marittimi;

4° sugli schemi di regolamento relativi al servizio tecnico militare ed alla disciplina;

5° sulla costituzione normale dei Corpi e del personale per ogni ramo di servizio;

6° sulla organizzazione amministrativa della marina militare e relativi regolamenti;

7° sui rapporti relativi a missioni speciali o a campagne all'estero;

8° sui progetti, invenzioni e rapporti di notevole importanza, a giudizio del Ministero, di carattere tecnico, nautico, militare e disciplinare;

9° sulle proposte di ricompense al valor di marina;

10° sulle proposte di premi per lavori ed invenzioni utili alla Regia marina;

11° sul passaggio di categoria e sulle radiazioni di unità del Regio naviglio;

12° sui programmi di nuove costruzioni navali e di grandi trasformazioni del naviglio esistente, compreso il relativo armamento;

13° sulle caratteristiche delle nuove costruzioni;

14° sulle caratteristiche delle nuove armi navali e del materiale di armamento;

15° sui progetti di nuove navi e di nuove armi e su quelli di grandi trasformazioni e riparazioni;

16° sui capitolati d'oneri generali o particolari, ovvero progetti di contratti, interessanti la Regia marina, nei casi in cui la legge sulla contabilità di Stato prescrive di sentire il parere del Consiglio di Stato;

17° sulle condizioni tecniche dei programmi di gare per le provviste di armi, macchinari e materiale di armamento, sia per le navi, sia per gli stabilimenti militari marittimi;

18° sui progetti di rimodernamento dei mezzi di lavoro degli stabilimenti militari marittimi.

Il Ministro per la marina, di propria iniziativa o su proposta del presidente, può sottoporre all'esame del Consiglio superiore di marina ogni altra questione di interesse tecnico, militare od amministrativo.

Art. 10.

Il Consiglio superiore di marina formula quegli schemi di provvedimenti relativi alla marina militare che ad esso sono commessi dal Ministro per la marina.

CAPO IV.

Funzionamento del Consiglio superiore di marina.

Art. 11.

Il Consiglio superiore di marina delibera in riunione plenaria, o diviso per sezioni, o riunito in Comitato Supremo.

Le sezioni del Consiglio sono due:

Prima Sezione - per gli argomenti di carattere organico ed amministrativo.

Seconda Sezione - per gli argomenti di carattere tecnico.

Art. 12.

Il presidente presiede le riunioni plenarie, quelle del Comitato Supremo e quelle della sezione assegnatagli dal Ministro per la marina con suo decreto.

Il vice presidente presiede le sedute della Sezione assegnatagli dal Ministro per la marina con suo decreto e sostituisce il presidente quando questi sia assente od impedito.

Art. 13.

Il Ministro per la marina, di propria iniziativa o su proposta del presidente, può disporre che il Consiglio superiore di marina si riunisca in Comitato Supremo quando debbano trattarsi affari la cui natura lo renda opportuno.

Alle sedute del Comitato Supremo partecipano i membri del Consiglio superiore di marina di grado uguale o superiore ad ammiraglio di squadra; vi partecipano, inoltre, con voto deliberativo, gli ammiragli di armata o di squadra in comando di forza navale o di dipartimento ed il Capo di Stato Maggiore della marina, anche se di grado inferiore ad ammiraglio di squadra.

Art. 14.

I membri ordinari addetti alla prima Sezione sono:

a) il direttore generale della carriera amministrativa della Marina;

b) il contrammiraglio od il capitano di vascello con funzioni di segretario per gli affari militari;

c) l'ispettore generale o il direttore capo divisione della carriera amministrativa della Marina, con funzioni di segretario per gli affari amministrativi.

I membri ordinari addetti alla seconda Sezione sono:

a) il generale ispettore del Corpo del genio navale o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

b) il generale ispettore del Corpo delle armi navali o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

c) il maggior generale o il colonnello del Corpo del genio navale o di quello delle armi navali con funzioni di segretario per gli affari tecnici.

Il Capo di Stato Maggiore della marina, su invito del presidente, può partecipare anche alle riunioni di sezione; in tal caso egli ha facoltà di farsi sostituire dal Sottocapo di Stato Maggiore.

Art. 15.

La designazione degli affari da esaminare in riunione plenaria è stabilita dal presidente, ove la designazione stessa non sia stata fatta direttamente dal Ministro per la marina.

Art. 16.

Il Consiglio superiore di marina esamina gli affari sottoposti al suo esame sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco, tecnico, amministrativo ed economico.

Esso delibera a maggioranza assoluta di voti e con votazione palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei componenti.

Il parere su ciascun affare è dato a mezzo del verbale di adunanza o delle adunanze, in cui esso fu discusso. Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo, il parere della minoranza o delle minoranze.

Il verbale è trasmesso al Ministro per la marina.

Quando trattasi di progetti di nuove navi o di trasformazioni di navi esistenti, ed in genere quando trattasi di importanti argomenti di natura tecnica, al verbale deve essere allegato un rapporto tecnico circostanziato.

Art. 17.

Il coordinamento dei servizi di segreteria è affidato al contrammiraglio o capitano di vascello membro e segretario per gli affari militari.

Per i servizi di segreteria e tecnici sono destinati al Consiglio superiore di marina ufficiali e funzionari civili dell'Amministrazione militare marittima.

Art. 18.

Il presidente del Consiglio superiore di marina corrisponde direttamente col Ministro per la marina e con le altre autorità centrali e periferiche della Regia marina; corrisponde per il tramite del Gabinetto del Ministro con le autorità estranee alla Regia marina.

CAPO V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 19.

Lo studio e la elaborazione di progetti di nuove navi o di nuove armi, di trasformazione del naviglio o delle armi esistenti, sono devoluti, a seconda della competenza, alla Direzione generale delle Costruzioni navali e meccaniche ed a quella delle Armi ed armamenti navali.

Art. 20.

In relazione ai compiti affidati alla Direzione generale delle Costruzioni navali e meccaniche ed a quella delle Armi ed armamenti navali dal precedente articolo, spettano alle stesse Direzioni generali, ad ognuna per la parte di competenza, lo studio dei progetti in particolare e la raccolta ed il coordinamento delle notizie riguardanti i progressi della scienza e della tecnica, nonchè degli elementi che interessano in genere l'ingegneria navale o industriale.

Il direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche dirige, inoltre, gli studi e le esperienze di architettura navale, valendosi della « Vasca per le esperienze di architettura navale ».

Il direttore generale delle Armi navali dirige gli studi e le esperienze delle armi ed armamenti navali, valendosi della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, dei Balipedi e degli altri Istituti sperimentali.

Art. 21.

Ogni qualvolta dalle disposizioni vigenti è prescritto il parere del Comitato degli ammiragli, del Comitato per i progetti delle navi, del Comitato per i progetti delle armi navali e del Comitato superiore di coordinamento per i servizi tecnici, esso si intende sostituito dal parere del Consiglio superiore di marina.

Art. 22.

Il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2426, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 23.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI — CASATI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 103. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 124.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal prof. Vincenzo Ricchioni.

N. 124. Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubbrica istruzione, la Regia università di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 15.000 nominali in cartelle del Debito pubblico del Regno d'Italia, disposta in suo favore dal prof. Vincenzo Ricchioni, con atto pubblico del 4 maggio 1943, per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome del prof. Luigi Ricchioni e da conferirsi ad un laureato in agraria della Università medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 125.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comm. prof. Giuseppe Sangiorgi.

N. 125. Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Bari viene autorizzata ad accettare la somma di L. 20.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dal comm. prof. Giuseppe Sangiorgi, con atto pubblico del 20 luglio 1943, per l'istituzione di un premio annuale da intitolarsi al nome del prof. Alessandro Baldoni.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 126.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laureati in economia e commercio con sede in Roma.

N. 126. Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione laureati in economia e commercio, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno, 12 luglio, 1° settembre, 16 settembre, 3 ottobre e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 luglio, registro n. 10, foglio n. 2, il 26 luglio, registro n. 10, foglio n. 159, il 20 settembre, registro n. 12, foglio n. 386, il 30 settembre, registro n. 13, foglio n. 249, il 26 ottobre, registro n. 14, foglio n. 432, ed il 31 ottobre 1940, registro n. 15, foglio n. 27, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convoglio, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Mater Divinae Gratiae*: dalle ore 18 del 29 gennaio 1945;

Motopeschereccio *S. Michele*: dalle ore 21 del 13 maggio 1943;

Motonave *Libera*: dalle ore 24 del 15 maggio 1944;

Motopeschereccio *Saturnia*: dalle ore 8 del 31 dicembre 1943;

Motopeschereccio *Salvatore Lo Bianco II*: dalle ore zero dell'8 luglio 1944;

Motopeschereccio *Delfino*: dalle ore 24 del 16 giugno 1944;

Motopeschereccio *S. Vincenzo*: dalle ore 8 del 18 maggio 1943;

Motopeschereccio *Rosanna*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio *Roma Secondo*: dalle ore 10 del 4 gennaio 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 352

(473)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motobarca *Maria delle Grazie*, di stazza lorda tonn. 16,73, iscritta al n. 152 del Registro galleggianti di Palermo, dalle ore 17 del 20 settembre 1944;

Motobarca *Regina*, di stazza lorda tonn. 4,08, iscritta al n. 11 del Registro galleggianti di Porto Santo Stefano, dalle ore zero del 16 ottobre 1943;

Motopeschereccio *Papà Giovanni F.*, di stazza lorda tonn. 38,17, iscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dalle ore zero del 7 giugno 1944;

Motopeschereccio *Stella di Porto Salvo*, di stazza lorda tonn. 29, iscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dalle ore zero del 7 giugno 1944;

Motopeschereccio *I Due Fratelli*, di stazza lorda tonn. 25,66, iscritto al n. 565 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli, dalle ore zero del 12 giugno 1944;

Motopeschereccio *Anna Longo*, di stazza lorda tonn. 26,38, iscritto al n. 89 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco, dalle ore 8 del 14 giugno 1944;

Motopeschereccio *S. Cataldo*, di stazza lorda tonn. 21,84, iscritto al n. 572 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli, dalle ore zero del 7 giugno 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 353

(474)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1945.

Nomina dei membri della Consulta regionale, istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per la Sardegna;

Decreta:

Sono nominati membri della Consulta regionale, istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna, i signori:

prof. Angelo Amicarelli; Giuseppe Borghero; avv. Francesco Cocco Ortu; on. avv. Angelo Corsi; dott. Giovanni Maria Dettori; Antonio Dore; prof. Renzo Laconi; avv. Salvatore Manniróni; on. avv. Pietro Mastino; ing. Enrico Musio; dott. Giuseppe Pegreffi; ing. Salvatore Sale; avv. Raffaele Sanna Randaccio; avv. Filippo Satta Galfrè; avv. Agostino Senes; avv. Paolo Sensini; avv. Pietro Sotgiu; ing. Giovanni Zanfarino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1945

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1945
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 384. — EMANUEL

(493)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.

Nomina di membri del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase (Lecce).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Tribunale di Lecce in data 5 dicembre 1939 con il quale la Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase (Lecce) veniva posta in liquidazione ordinaria ed il dott. Ermenegildo Villani fu Carlo nominato liquidatore dell'azienda;

Considerato che per l'impossibilità di riunire l'assemblea dei soci non si è potuto, fin qui, far luogo alla formazione del Collegio sindacale;

Decreta:

I signori Marzo Pietro Paolo fu Luigi, Fornari Giuseppe Paolo fu Vincenzo e De Simone Angelo fu Francesco sono nominati — ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge n. 375 — membri del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase, con sede in S. Eufemia di Tricase (Lecce) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(403)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1945.

Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1925, n. 56;

Di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Decreta:

Il numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo è elevato da tre a cinque, restando fissata la misura della cauzione in L. 300.000 (lire trecentomila).

Roma, addì 10 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria
il commercio e il lavoro
GRONCHI

(406)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Perugia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 23 luglio 1944, col quale viene disposta, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, la nomina del sig. Bonucci Bonuccio a commissario del Consorzio agrario provinciale di Perugia, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Bonucci Bonuccio è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Perugia, ai sensi dell'art. 28 della legge medesima.

Roma, addì 24 marzo 1945

(448) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di personale dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2027, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1944, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia;

Vista la lettera in data 21 febbraio 1945, n. 1337, con la quale il commissario straordinario dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo repubblicano;

Considerate le attuali limitate esigenze dei servizi dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia e la necessità, in relazione alla sua situazione economica, di ridurre al minimo indispensabile le spese di esercizio;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui sono stati effettivamente adottati, i provvedimenti di licenziamento del personale disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1945

(485) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Gaspare Pignatelli è nominato commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1945

(440) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Convalida dei licenziamenti del personale degli Uffici centrali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, disposti nel periodo 8 settembre 1943 - 4 giugno 1944.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Letto il rapporto presentato dal commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari in merito ai licenziamenti di impiegati degli Uffici centrali dell'Ente, disposti tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944;

Ritenuto che detti licenziamenti furono determinati esclusivamente dalla effettiva riduzione di lavoro verificatasi a causa della particolare situazione creata dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Considerato che la Federazione predetta ha già riassunto tutti gli ex dipendenti la cui opera è parsa nuovamente necessaria per la riorganizzazione dei servizi centrali, ed ha preso impegno di scegliere tra il personale licenziato gli elementi di cui possa aver bisogno nel futuro;

Ritenuto che dall'esame, effettuato dal commissario della Federazione, degli atti relativi ai disposti licenziamenti non sono risultate indebite preferenze a favore degli impiegati trattenuti in servizio;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visti gli articoli 2, n. 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale degli Uffici centrali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, disposti nel periodo di tempo compreso tra l'8 settembre 1943 ed il 4 giugno 1944.

Roma, addì 29 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avvisi di rettifica.

Nel R. decreto-legge 11 novembre 1943, n. 6/B, recante norme sulla esecuzione degli sfratti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale n. 1/B del 18 novembre 1943, nelle premesse del provvedimento medesimo deve intendersi citata anche la legge 19 gennaio 1939, n. 129, art. 18.

(488)

Nel R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale n. 4/B, in data 8 dicembre 1943, recante lo « Scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali », nelle premesse del decreto stesso deve intendersi citata anche la legge 19 gennaio 1939, n. 129, art. 18.

(489)

Nel R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale del 12 aprile 1944, n. 18, recante « Temporaneo conferimento al Ministero dell'industria, commercio e lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto centrale di statistica », all'art. 1, quarta riga, in luogo di « ... *Regi decreti-legge* ... » leggasi: « ... *Regi decreti* ... »; alla quinta riga, in luogo di « ... 29 *marzo* 1938, *n.* 402 ... » leggasi: « ... 24 *marzo* 1938, *n.* 402, ... »; alla sesta riga, in luogo di « ... 11 *novembre* 1941, *n.* 1481, ... » leggasi: « ... 1° *novembre* 1941, *n.* 1481, ... ».

(490)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale

Con decreto Ministeriale del 27 marzo 1945, il prof. Giuseppe Sala è stato nominato commissario straordinario per l'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

(486)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza)

Nella seduta tenuta il 26 febbraio, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo, con sede in Fuscaldo (Cosenza), il sig. avv. Samuele Tocci è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, 3 dicembre 1942, n. 1752.

(484)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 1 di smarrimento di ricevute pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1945, n. 9, il nominativo *Ignacollo Salvatore*, riferibile alla ricevuta n. 50, deve intendersi rettificato in: *Ignaccolo Salvatore*.

(491)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 4 ottobre 1944 (Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario) ed il decreto Ministeriale 4 ottobre 1944 (Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario) contenuti nel n. 68 del 14 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale*, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 6 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

(503)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.